

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL CERTIFICATO DI ADESIONE ALLA BILATERALITÀ

Con delibera n. 1 approvata in seno alla seduta del Comitato di Gestione del 17.01.2025, questo Ente ha riconosciuto alle aziende che versano i contributi FIMI e CAC il rilascio di attestazione comprovante l'adesione a questo Ente Bilaterale, al fine esclusivo di poter partecipare al programma di sviluppo rurale Sicilia.

Preso atto di quanto sopra, si dispone come di seguito:

ART. 1- AMBITO DI APPLICAZIONE ED OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito delle potestà conferite ai membri del Comitato di Gestione dallo Statuto, ricevuto dal Notar Dott. Michele Ottaviano e da Essi sottoscritto in data 28 luglio 2015, ai sensi dell'art. 4, co. 2°, lett. g) (per cui rientra tra gli scopi istituzionali dell'Ente la riscossione "per conto delle associazioni datoriali e sindacali della contribuzione prevista



dall'art. 26 del contratto provinciale del lavoro”) e dell'art. 10, co.° 8 lett. d) ai sensi del quale “il Comitato di Gestione delibera in merito (...) alle modalità di riscossione e di recupero dei contributi”.

2. Il citato Regolamento disciplina il procedimento per la concessione del certificato di adesione alle aziende che soddisfano i criteri sotto riportati all'art. 2 “Criteri per il rilascio del beneficio “

ART. 2 - CRITERI PER IL RILASCIO DEL BENEFICIO

La concessione del certificato viene rilasciata secondo i seguenti criteri:

- 1) all'atto della presentazione delle denunce trimestrali, l'azienda deve aver sottoscritto sui mod. UNIEMENS l'apposito riquadro in cui viene confermata l'applicazione dei contratti collettivi, nonché la volontà di autorizzare l'INPS a trattenere l'importo previsto dal contratto collettivo provinciale di Ragusa operai agricoli e florovivaisti.
- 2) l'azienda dovrà aver versato totalmente o in parte (almeno il 50%) gli ultimi 5 anni della contribuzione FIMI (fondo integrativo malattia, infortunio e maternità) e CAC (contributo assistenza contrattuale) prevista.
- 3) le aziende che hanno provveduto a rateizzare il debito (FIMI e CAC) contratto con l'Ente e sono in regola con il versamento delle rate.
- 4) le aziende totalmente morose potranno accedere al beneficio previo la sottoscrizione di un piano di rateizzazione del debito contratto (come da regolamento vigente del 31 luglio 2023), concordando con l'Ebat il



versamento nell' immediato del 30% del complessivo dovuto e delle altre rate restanti.

- 5) Le aziende di nuova costituzione possono richiedere il certificato previo l' inoltrato dell' attestazione dell' iscrizione alla Camera di Commercio e un modello unilav cod. 0190

Le aziende che non rispettano uno o più dei criteri sopracitati sono tenute a integrare la documentazione mancante e/o regolarizzare la propria posizione entro 20 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, a pena di mancato rilascio della certificazione richiesta.

ART. 3 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.

L'istanza può essere presentata tramite mail o pec agli indirizzi

(ebatr@gmail.com e celar@pec.it).

ART. 4 - PROCEDURA DI RILASCIO

In seguito all'istruttoria della documentazione pervenuta, in caso di esito positivo della medesima, l'Ente rilascerà la certificazione in formato digitale e/o cartaceo.

L'Ente si riserva di chiedere, ad integrazione della documentazione di cui sopra, la documentazione ove mancante.



In caso di esito negativo dell'istruttoria, perché completamente non rispondente ai criteri di cui al superiore art. 2, la richiesta verrà rigettata.

ART. 5 - VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE

La certificazione ha validità di 12 mesi dalla data di rilascio.

ART. 6 - SOSPENSIONE O REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

L'Ente si riserva il diritto di sospendere o revocare la certificazione nei seguenti casi:

- 1) Mancato rispetto dei requisiti di cui art. 2 "Criteri per il rilascio del beneficio"
- 2) False dichiarazioni o uso improprio della certificazione.
- 3) Comportamenti non conformi ai principi e ai regolamenti dell'Ente.

Ragusa, 06/02/2025

Il Presidente
Salvatore Terranova

"La firma autografa è sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del DL 39/1993."

